

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CUNEO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CUNEO

Registrazione di Atto Privato

Il 01/07/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSY , serie 3 , numero 511

data di stipula: 20/06/2025

ident.vo telematico: TSY25L0005110000F per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

00803190040				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CUNEESE

Il giorno 20 giugno 2025 alle ore 21,00 presso la sede sociale in Via Bra 77 – Frazione Ronchi, Cuneo si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

-Modifica dello Statuto sociale PER ADEGUAMENTO AL TERZO SETTORE

Il Presidente Cav. Ventre Vito dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Lorenzato Antonino. Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci: Barale Franco, Cappellino Ivo, Castagna Osvaldo, Ghiglia Luciano, Lingua Ezio, Lorenzato Antonino, Malacrida Claudio, Marchisio Davide, Martinengo Andreino, Pellegrino Gianfranco, Rosso Bruno, Somà Giuseppe, Turco Sergio, Ventre Vito, Verista Marco. Ha inoltre prestato delega il socio Girello Armando.

Sono inoltre presenti alla seduta i soci Rea Arduino e Tomatis Mauro, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto Vigente.

Il Presidente apre la discussione sulle modifiche del nuovo Statuto della Associazione e dopo ampio dibattito propone di metterne in votazione il testo.

Il Presidente accerta che tutti i presenti sono favorevoli al nuovo Statuto, senza alcun voto contrario.

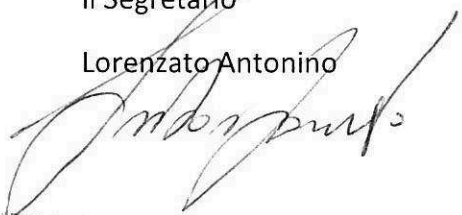
Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'applicazione delle esenzioni in materia di imposte indirette previste dall'art. 82 del D.Lgs n. 117/2017

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,20 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

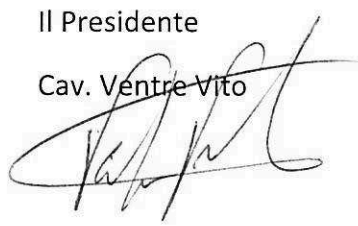
Il Segretario

Lorenzato Antonino



Il Presidente

Cav. Ventre Vito



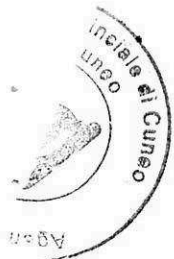
AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrazione - 7 LUG. 2025 dn. 511 SERIE 3
L. EURO ESENTE

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika TOLDO

IL FUNZIONARIO
Margherita FIORITO





ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CUNEESE APS

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e del Codice civile, l'Associazione, apartitica e aconfessionale denominata "**ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CUNEESE APS**", senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola), né di interpunzione, siglabile, laddove consentito, "**A.O.C. APS**" o "**AOC APS**".

1.2. La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

1.3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cuneo alla Via Bra n. 77 (presso area M.I.A.C.)

1.4. Nelle zone in cui il numero dei soci sia di almeno 10, potranno essere costituite delle Sezioni Territoriali dell'Associazione e, qualora non abbiano già un rappresentante eletto dall'assemblea nel Consiglio Direttivo, potranno eleggere un proprio capo Sezione che entrerà di diritto a far parte del Consiglio Direttivo stesso. La costituzione di una Sezione Territoriale è deliberata dall'assemblea. Pur godendo di massima libertà organizzativa a livello locale, le Sezioni Territoriali non sono dotate di autonomia finanziaria né giuridica e tengono conto delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

1.5. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 – DURATA

2.1. L'Associazione ha durata illimitata.



ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1. L'Associazione, per quanto previsto dall'art. 8 del CTS, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi – avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati – di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- a) riunire allevatori, cultori ed appassionati di ornitologia ed uccelli in genere;
- b) svolgere attività di propaganda a mezzo conferenze, mostre ornitologiche e manifestazioni varie anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni;
- c) prestare assistenza ai propri soci nelle proprie attività ornitologiche e mettere a disposizione degli stessi prodotti ornitologici da destinare all'ornicoltura con l'approvvigionamento presso la sede;
- d) promuovere la cultura ecologica per diffondere la conoscenza, l'esperienza diretta, l'apprezzamento e il rispetto della natura, educare al buon uso delle sue risorse, stimolare l'azione a sua difesa, tutelare la biodiversità;
- e) promuovere e divulgare in particolare le scienze ornitologiche, i principi e le tecniche di riproduzione e di allevamento degli uccelli di tutte le specie e le sottospecie con le loro eventuali diversificazioni o forme domestiche (razze, tipi, categorie e varietà);
- f) promuovere ed attuare attività di volontariato, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità.

3.2. Per raggiungere le sue finalità l'associazione aderisce alla Federazione e rete associativa nazionale della Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. n. 1166 del 15/12/1949, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali, e potrà a titolo esemplificativo:



- f) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci prestando assistenza ai propri associati nella gestione e semplificazione delle proprie attività ornitologiche avvalendosi della consulenza dei propri soci con maggior competenza, qualificazione ed esperienza;
- 2) promuovere e gestire mostre ed esposizioni ornitologiche, mostre divulgative e mostre scambio, a carattere sportivo ed amatoriale e nel rispetto delle leggi vigenti;
 - 3) promuovere e gestire convegni e riunioni a carattere culturale, scientifico e tecnico;
 - 4) promuovere e gestire oasi, riserve, parchi, monumenti naturali e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali;
 - 5) promuovere e gestire aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;
 - 6) promuovere e gestire centri per il recupero degli uccelli selvatici e domestici, al fine di curarli, riabilitarli e, per quelli selvatici, di rilasciarli in natura;
 - 7) promuovere e gestire centri per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali anche relativamente a specie di interesse comunitario o particolarmente minacciate, comprese le attività legate alla riproduzione in cattività al fine del successivo rilascio in natura;
 - 8) gestire un punto vendita, presso la sede e riservato ai soci ed iscritti F.O.I., di prodotti ornitologici a prezzi agevolati, nel rispetto delle leggi vigenti, finalizzato a reperire ed offrire mangimistica ed attrezzatura per il corretto mantenimento ed allevamento degli uccelli;
 - 9) promuovere e gestire attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;
 - 10) promuovere e gestire attività di sensibilizzazione finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale;



- 11) promuovere e gestire attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali audiovisivi, attività legate alla fotografia naturalistica;
- 12) promuovere e gestire attività di ricerca scientifica e di divulgazione, finalizzata alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e della natura nonché attività di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e di interesse dell'Associazione;
- 13) promuovere e gestire azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l'inanellamento obbligatorio degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza;
- 14) realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 15) promuovere e gestire studi e ricerche per un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
- 16) promuovere e gestire attività finalizzata a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale;
- 17) promuovere e gestire progetti di Pet-Therapy con l'impiego di uccelli, di concerto con strutture in riferimento agli aspetti ludico-ricreativi, educativi e terapeutico-riabilitativi nei confronti dei soggetti deboli (minori, disabili, anziani etc.)
- 18) esercitare attività di volontariato nei confronti della collettività ed animali in caso di necessità e/o se richiesto da Enti o Autorità preposte

3.3. Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:



interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

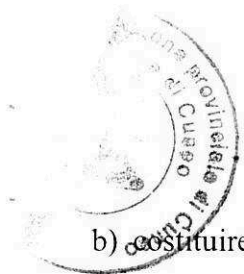
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

3.4. L'Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale. La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.5. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.6. Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'Associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

a) utilizzare personale del Servizio Civile;



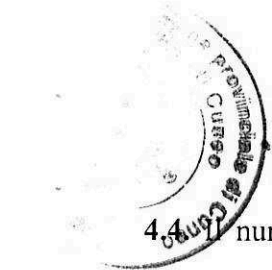
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) erogare premi e borse di studio;
- d) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- e) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;
- f) collaborare con case di riposo, cura, strutture residenziali per minorenni, comunità e qualsiasi altra struttura e/o organizzazione dedicata alle fasce deboli;
- g) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

ART. 4 – AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1. L'Associazione è costituita da soci ordinari, da soci ordinari allevatori, da soci ordinari allevatori esordienti e da soci onorari. Sono da considerarsi esordienti gli allevatori di età compresa tra i 6 (sei) ed i 18 (diciotto) anni.

4.2. I soci ordinari allevatori ed i soci ordinari allevatori esordienti devono essere iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani, di seguito per brevità anche "FOI", ed essere iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo di matricola federale.

4.3. Gli iscritti alla Federazione sono tenuti all'osservanza degli obblighi di carattere generale prescritti dallo Statuto e regolamenti FOI.



4.4. numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

4.5. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, impegnandosi a partecipare alle attività sociali, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

4.6. Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta al Consiglio Direttivo mediante una domanda scritta (modulo di iscrizione) che dovrà contenere:

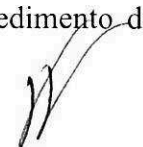
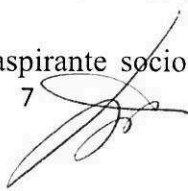
- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed in via opzionale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto FOI, il Regolamento Organico e tutti gli altri regolamenti federali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi federali;
- l'autorizzazione al trattamento dei propri dati, nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation).

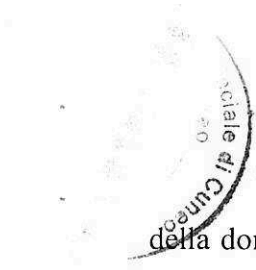
Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

4.7. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali

4.8. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In assenza della comunicazione all'aspirante socio del provvedimento di accoglimento

7



 della domanda di ammissione entro il termine di 61 (sessantuno) giorni dalla sua presentazione, si intende che essa è stata accolta.

4.9. L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire il Collegio dei Probiviri e solo successivamente l'autorità giudiziaria, nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.10. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in ulteriori categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti ed i medesimi doveri.

4.11. L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci.

4.12. La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1. Gli associati, per brevità "soci", hanno stessi diritti e stessi doveri. Il minore esercita il diritto di partecipare all'Assemblea e i relativi diritti di voto mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, che risponderà verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.


5.2. I soci hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) esercitare l'elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, l'elettorato passivo per gli organi direttivi dell'Associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.3. I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) rispettare lo statuto federale, il regolamento organico e gli altri regolamenti nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi federali;
- c) mantenere sempre un comportamento corretto ed in buona fede nei confronti dell'Associazione, degli altri soci e dei terzi;
- d) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- e) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'Associazione.

5.4. L'attività prestata dai soci a favore dell'Associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1. La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) espulsione.



6.2. Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

6.3. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce le quota insoluta o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo.

6.4. Il Consiglio Direttivo può espellere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) non osservano le disposizioni dello statuto federale, del regolamento organico e degli altri regolamenti federali nonché le deliberazioni degli organi federali;
- c) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'Associazione;
- d) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi tra i soci.

6.5. Prima di procedere all'espulsione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. ovvero con messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo che ne certifichi il ricevimento, contenente gli addebiti, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. L'espulsione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera del Consiglio Direttivo.

6.6. I soci receduti, decaduti o espulsi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.



ART. 7 – ORGANI SOCIALI

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo ovvero la Commissione Contabile;
- e) l'Organo di Revisione legale dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

7.2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti, nel caso non siano soci dell'Associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- d) elegge l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso in cui i relativi componenti siano esterni all'Associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge;

se ritenuto necessario il Collegio dei Probiviri, ne elegge i membri;

- f) revoca i componenti degli organi sociali;
- g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
- j) ratifica le delibere del Consiglio direttivo relative alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- k) ratifica le delibere del Consiglio direttivo relative alla determinazione dell'ammontare della percentuale di ricarico sui prodotti riservati ai soci ed iscritti F.O.I.
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n) determina i limiti di spesa massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

8.2. L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

8.3. L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

9.1. L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Può essere inoltre convocata su richiesta o su iniziativa di un terzo dei soci.

9.2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.3. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

9.4. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci.

In ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.5. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per

delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

9.6. Ciascun socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2538, secondo comma, del codice civile e può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio può rappresentare per delega un massimo di 2 soci.

9.7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.8. Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con scrutinio segreto.

9.9. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario e all'occorrenza uno o più scrutatori, questi ultimi anche non soci.

9.10. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.11. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre, eletti tra i propri soci maggiorenni. Tale numero

... sarà aumentato dal numero di eventuali Capi Sezione Territoriali eletti dalle stesse. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto, dura in carica tre anni ed i Consiglieri uscenti possono essere rieletti. A parità di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più anziano di età anagrafica.

10.2. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere mediante votazione a scrutinio segreto; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata. Ritenutane l'opportunità potrà eventualmente procedersi alla nomina di un ulteriore Consigliere, esterno al Consiglio Direttivo (e, pertanto, senza diritto di voto), esperto in materia informatica. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3. In caso di morte, dimissioni o decadenza di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando i primi dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

10.4. Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 del codice civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5. L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento e dal codice deontologico adottati dalla FOI.

10.6. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno tre consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente. Alla partecipazione alla riunione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9.7.

10.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.8. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.9. I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire all'attuazione degli indirizzi programmatici ed alla realizzazione delle attività sociali.

11.3. In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;

- 
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
 - c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
 - d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
 - e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
 - f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
 - g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'Associazione che venga proposto dal Presidente o da un Consigliere.

11.4. Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 12 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

12.1. Il Presidente è eletto nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

12.2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4. In caso di morte, dimissioni, recesso o espulsione del Presidente spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 15 (quindici) giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale che

 deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO (COMMISSIONE CONTABILE)

13.1. L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo (altresì detto "Commissione Contabile"), anche monocratico, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L'Organo di Controllo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il suo Presidente. La carica di componente l'Organo di Controllo (Commissione Contabile) è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'associazione.

13.3. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

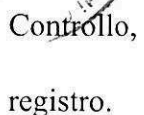
13.4. L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.5. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

13.6. I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14.1. L'assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia attribuita all'Organo di

 Controllo, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

14.2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1. Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunciarsi sulle controversie sorte fra i soci, fra l'Associazione ed i soci e fra gli organi dell'Associazione stessa, è composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

15.2. L'elezione a Proboviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

16.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni immobili e da beni mobili (in essi compresi tutte le attrezzature ornitologiche, le dotazioni informatiche e quant'altro necessario per la corretta tenuta della struttura associativa) di sua proprietà, oltre che da disponibilità liquide e da avanzi di gestione.

16.2. L'Associazione non ha scopo di lucro. Per quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.3. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre

norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'articolo 85 del Codice del Terzo Settore, ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti, contributi concessi dalla FOI.

16.4. L'attività di vendita di prodotti ornitologici sarà curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Tale attività è svolta dietro corrispettivo nei confronti dei soli associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni ornitologiche che svolgono la medesima attività e che sono anch'esse affiliate alla Federazione Ornicoltori Italiani.

16.5. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

17.1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

17.2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

17.3. Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale

delles attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

17.4. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

17.5. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

17.6. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

17.7. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI E CONTABILI

18.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione;
- g) i libri contabili previsti dalla legge.

18.2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo e il libro sub f) che è tenuto a cura dell'Organo di Revisione.

18.3. I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza

dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 19 – VOLONTARI E LAVORATORI

19.1. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

19.2. L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

19.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

19.4. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

19.5. L'Associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

19.6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

19.7. In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio

l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2. Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

21.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione o tra gli organi dell'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri.

21.2. La sede del Collegio dei Probiviri è corrispondente alla sede dell'Associazione.

21.3. Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo diritto e resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

ART. 22 – NORME FINALI E DI RINVIO

22.1. L'Associazione accetta di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive degli enti a cui risulta affiliata.

22.2. In tutti i casi in cui il presente statuto richiama il testo della normativa vigente, deve intendersi operato un rinvio recettizio alle relative disposizioni e provvedimenti di attuazione. Di conseguenza ogni cambiamento della normativa ha automaticamente effetto anche sulle norme recettizie del presente statuto senza necessità di una sua rettifica formale. Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

notte al Cuneo

22.3. Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, quelle contenute nel Codice Civile, oltre alle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica adottata.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

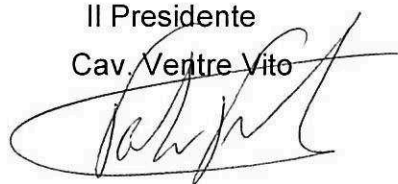
=====

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 20.06.2025

Il Segretario
Lorenzato Antonino



Il Presidente
Cav. Ventre Vito



AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo
Registrato il 1 LUG 2025 al n. 511 SERIE 3
Tassa EURO ESENTE

IL FUNZIONARIO
Margherita FLORITO

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika TOLDO

